



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2009 (22.10)
(Or. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0101 (CNS)**

**14552/1/09
REV 1**

**DROIPEN 125
COPEN 197**

NOTA RIVEDUTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	14289/09 DROIPEN 122 COPEN 193
Oggetto:	Sessione del Consiglio (Giustizia e Affari interni) del 23 ottobre 2009 1. Progetto di risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali 2. Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali 3. Proposta di risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che promuove l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - Orientamento generale

Il 1° luglio 2009 la presidenza ha presentato una "tabella di marcia per una migliore tutela di indagati e imputati in procedimenti penali"¹.

Successivamente si è deciso di dare allo strumento la forma di una "risoluzione" e di modificare il titolo in (progetto di) "risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali".

¹ 11457/09 DROIPEN 53 COPEN 120

L'8 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali¹.

La presidenza, ritenendo opportuno fornire linee guida agli Stati membri per promuovere un'efficace applicazione dei diritti contemplati dalla proposta, ha presentato un progetto di risoluzione a corredo della decisione quadro².

Il Gruppo degli Amici della presidenza, il Gruppo "Diritto penale sostanziale", i consiglieri GAI , il Comitato dell'articolo 36 ed il Comitato dei rappresentanti permanenti (Parte seconda) hanno esaminato i testi nel corso di varie riunioni.

La situazione è attualmente la seguente:

TABELLA DI MARCIA

FR, IE, NL e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare.

LV ha formulato una riserva di carattere linguistico.

Modifiche apportate/Questioni ancora in sospeso

È fatto riferimento al testo che figura nell'allegato 1. Non vi sono questioni in sospeso.

¹ 11917/09 DROIPEN 60 COPEN 133 + ADD 1 + ADD 2.

² 12116/09 DROIPEN 66 COPEN 139

DECISIONE QUADRO

CZ, DK, FR, IE, LT, MT, NL, SI e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare.

LV ha formulato una riserva di carattere linguistico.

Modifiche apportate/Questioni ancora in sospeso

È fatto riferimento al testo che figura nell'allegato 2. Non vi sono questioni in sospeso.

Si rilevi che SI ha proposto di sottoporre al Segretariato del Consiglio d'Europa il testo emerso dal dibattito condotto dagli organi del Consiglio, per verificare se esso sia conforme alla CEDU, conformemente all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ("a prova dei criteri di Strasburgo").

La presidenza constata che il Segretariato del Consiglio d'Europa è stato consultato in via informale su tutti e tre i progetti di strumenti (cfr. docc. 12394/09 e 12926/09), ha preso posizione in merito alle tre iniziative e si è espresso positivamente al riguardo. Le osservazioni del Segretariato del Consiglio d'Europa sono state determinanti per i negoziati condotti dalla presidenza nel corso della procedura.

RISOLUZIONE

Le delegazioni DK, FR, IE, LT, MT, NL, SI e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare.

LV ha formulato una riserva di carattere linguistico.

Modifiche apportate/Questioni ancora in sospeso

È fatto riferimento al testo che figura nell'allegato 3. Non vi sono questioni in sospeso.

Progetto di
**Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento
dei diritti procedurali di
indagati o imputati in procedimenti penali**

Il Consiglio dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'Unione europea, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito denominata "convenzione") costituisce la base comune per la tutela dei diritti di indagati o imputati nel procedimento penale, che ai fini della presente risoluzione comprende sia la fase preprocessuale che quella processuale.
- (2) Inoltre la convenzione, conformemente all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituisce un fondamento importante che consente agli Stati membri di nutrire reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale e di rafforzare tale fiducia. Nel contempo, sono possibili ulteriori iniziative dell'Unione europea volte a garantire la piena attuazione e il rispetto delle norme della convenzione e, ove opportuno, ad assicurare un'applicazione coerente delle norme applicabili nonché a rendere più rigorose le norme vigenti.
- (3) L'Unione europea ha definito con successo uno spazio di libera circolazione e soggiorno di cui beneficiano i cittadini che sempre più frequentemente si recano, studiano e lavorano in paesi diversi dal paese di residenza. Tuttavia, l'eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno comportano inevitabilmente che un numero crescente di persone siano interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali situazioni, i diritti procedurali di indagati o imputati diventano particolarmente importanti per garantire il diritto ad un processo equo.

- (4) Infatti, benché a livello di Unione europea siano state adottate varie misure per garantire un alto grado di sicurezza ai cittadini, risulta parimenti necessario affrontare problemi specifici che possono sorgere quando una persona è indagata o imputata in un procedimento penale.
- (5) Al fine di assicurare l'equità dei procedimenti penali occorre pertanto un'azione specifica riguardante i diritti procedurali. Tale azione, che può includere sia misure legislative che di altro tipo, rafforzerà la fiducia dei cittadini nel fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri tuteleranno e garantiranno i loro diritti.
- (6) Nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha concluso che nel contesto dell'attuazione del principio di reciproco riconoscimento si dovrebbe anche prevedere l'avvio di lavori sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri (punto 37).
- (7) Parimenti, il programma dell'Aia del 2004 stabilisce che l'ulteriore realizzazione del reciproco riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria presuppone l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, in base a studi sull'attuale livello di garanzia negli Stati membri e nel debito rispetto delle loro tradizioni giuridiche (punto 3.3.1.).
- (8) Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della convenzione, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri.

- (9) Da studi recenti emerge che tra gli esperti esiste un ampio sostegno a favore di un'azione dell'Unione europea in materia di diritti procedurali, tramite misure legislative e di altro tipo, e che è necessario rafforzare la reciproca fiducia tra le autorità giudiziarie degli Stati membri¹. Il Parlamento europeo ha espresso opinioni analoghe². Nella comunicazione per il programma di Stoccolma³, la Commissione europea osserva che il potenziamento dei diritti della difesa è essenziale per mantenere la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione europea.
- (10) Le discussioni sui diritti procedurali svoltesi negli ultimi anni nell'Unione europea non hanno portato a risultati concreti. Sono stati nondimeno compiuti notevoli progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento a misure volte ad agevolare il procedimento penale. È giunto il momento di agire per migliorare l'equilibrio tra tali misure e la tutela dei diritti procedurali delle persone. Ci si dovrebbe sforzare di potenziare le garanzie procedurali e il rispetto dello stato di diritto nei procedimenti penali, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui i cittadini decidono di viaggiare, studiare, lavorare o vivere.
- (11) Tenuto conto dell'importanza e della complessità di tali questioni, appare opportuno affrontarle procedendo per tappe, garantendo nel contempo una coerenza globale. Trattare le future azioni settore per settore consente di incentrare l'attenzione sulle singole misure e pertanto di individuare e affrontare i problemi in modo da conferire valore aggiunto a ciascuna misura.
- (12) Tenuto conto del carattere non esaustivo del catalogo di misure stabilito in allegato, il Consiglio dovrebbe inoltre considerare la possibilità di trattare la questione della tutela dei diritti procedurali diversi da quelli elencati nel catalogo stesso.

¹ Si veda tra l'altro "*Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union*" (Analisi del futuro del reciproco riconoscimento in materia penale nell'Unione europea), rapporto della Université Libre de Bruxelles del 20 novembre 2008.

² Si veda, per esempio, la raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea, 2009/2012 (INI), punto 1, lettera a).

³ "*Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini*", COM (2009) 262/4 (punto 4.2.2.).

- (13) Tutti i nuovi atti legislativi dell'UE in questo campo dovrebbero essere coerenti con le norme minime previste dalla convenzione, conformemente all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,

adotta la presente risoluzione:

1. Si dovrebbe intraprendere un'azione a livello di Unione europea per rafforzare i diritti di indagati o imputati in procedimenti penali. Tale azione può comprendere misure legislative nonché altre misure.
2. Il Consiglio approva la "Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali", figurante nell'allegato della presente risoluzione, come base per la futura azione. I diritti citati in questa tabella di marcia, che potrebbero essere integrati da altri diritti, sono considerati diritti procedurali fondamentali e all'azione relativa a tali diritti dovrebbe essere attribuita priorità in questa fase.
3. La Commissione è invitata a sottoporre proposte relative alle misure previste nella tabella di marcia e a vagliare l'opportunità di presentare il Libro verde citato alla lettera F.
4. Il Consiglio intende esaminare tutte le proposte presentate nel contesto della tabella di marcia e s'impegna ad esaminarle in via prioritaria.
5. Il Consiglio intende agire in piena cooperazione con il Parlamento europeo, conformemente alle norme applicabili, e collaborare adeguatamente con il Consiglio d'Europa.

Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati
in procedimenti penali

L'ordine dei diritti citati nella presente tabella di marcia è indicativo. Si pone l'accento sul fatto che le spiegazioni fornite di seguito sono semplicemente intese a dare un'indicazione dell'azione proposta e non si prefiggono di disciplinare con precisione in via preliminare la portata e il contenuto delle misure in questione.

Misura A: Traduzione e interpretazione

Breve spiegazione:

L'indagato o l'imputato deve poter capire quanto accade e farsi capire. Un indagato o imputato che non parli o non capisca la lingua in cui si svolge il procedimento ha bisogno di un interprete e di una traduzione degli atti essenziali del procedimento. Dovrebbe inoltre essere prestata particolare attenzione alle esigenze di indagati o imputati con difficoltà uditive.

Misura B: Informazioni relative ai diritti e all'accusa

Breve spiegazione:

La persona indagata o imputata per un reato dovrebbe essere informata dei suoi diritti fondamentali in forma orale o, in caso, scritta, ad esempio mediante una "*letter of rights*"/"lettera dei diritti". Tale persona dovrebbe inoltre ricevere sollecitamente informazioni sul carattere e la causa dell'accusa nei suoi confronti. Una persona accusata dovrebbe avere diritto, al momento opportuno, alle informazioni necessarie per la preparazione della difesa, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale.

Misura C: Consulenza legale e assistenza legale gratuita

Breve spiegazione:

Il diritto alla consulenza legale (attraverso un avvocato) per l'indagato o l'imputato in un procedimento penale nella fase più precoce e opportuna del procedimento è fondamentale per garantire l'equità del procedimento stesso; il diritto all'assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare l'effettivo accesso al precitato diritto alla consulenza legale.

Misura D: Comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari

Breve spiegazione:

L'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà è sollecitamente informato del diritto di comunicare ad almeno una persona, ad esempio un familiare o datore di lavoro, il suo stato di privazione della libertà, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale. Inoltre, l'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà in uno Stato di cui non è cittadino è informato del diritto di comunicare alle autorità consolari competenti tale privazione.

Misura E: Garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili

Breve spiegazione:

Al fine di garantire l'equità del procedimento, è importante rivolgere particolare attenzione agli indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato del procedimento per ragioni ad esempio di età o di condizioni fisiche o mentali.

Misura F: Libro verde sulla detenzione preventiva

Breve spiegazione:

Il tempo che una persona può trascorrere in stato di detenzione prima di essere sottoposta a giudizio e durante il procedimento giudiziario varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Periodi di detenzione preventiva eccessivamente lunghi sono dannosi per le persone, possono pregiudicare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e non corrispondono ai valori propugnati dall'Unione europea. Si dovrebbero esaminare in un libro verde misure appropriate al riguardo.

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue¹:

- (1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali². L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

¹ I considerando non sono ancora stati tutti esaminati; lo saranno dopo che il Consiglio avrà stabilito un orientamento generale. Tuttavia i seguenti considerando fanno parte del pacchetto che è sottoposto al Consiglio per approvazione: 8, 10, 11, 12, 19.

² GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

- (3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi "meccanismi di protezione dei diritti [...] delle persone sospette"¹ e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.
- (4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considereranno le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia "non solo nell'adequatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa"².
- (5) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
- (6) L'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea prevede "la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare [la cooperazione giudiziaria in materia penale]". Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca.
- (7) Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali. Onde rafforzare la fiducia necessaria tra gli Stati membri, la presente decisione quadro prevede norme comuni fondamentali, relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nell'Unione europea, riconducibili alle tradizioni degli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni pertinenti della CEDU.

¹ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

² COM(2000) 495 del 26.7.2000, pag. 4.

- (8) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente decisione quadro facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica. A tal fine la presente decisione quadro intende assicurare il diritto dell'indagato o dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali onde salvaguardare il suo diritto ad un procedimento equo.
- (9) (...)
- (10) I diritti previsti dalla presente decisione quadro dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione ed alla traduzione a favore della persona ricercata che non comprenda o non parli la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi.
- (11) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato o dell'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento a capire sia i sospetti o l'accusa formulati a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. L'indagato o l'imputato dovrebbe tra l'altro poter spiegare al suo avvocato la propria versione dei fatti, segnalare dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua difesa. A tale proposito si ricorda che le disposizioni della presente decisione quadro prevedono norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare i diritti previsti dalla presente decisione quadro al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate da detta decisione quadro. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme previste dalla CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- (12) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione della comunicazione tra l'indagato o l'imputato ed il suo avvocato quando essi possano comunicare efficacemente nella stessa lingua né quando il diritto all'interpretazione è chiaramente usato per finalità estranee all'esercizio del diritto ad un processo equo nel procedimento in questione.
- (13) La decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione dovrebbe essere soggetta ad un possibile riesame, conformemente alla legislazione nazionale. Tale riesame potrebbe ad esempio avvenire tramite una specifica procedura di denuncia, o nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso contro decisioni sul merito.
- (14) Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati o agli imputati con difficoltà uditive o di linguaggio.
- (15) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati o agli imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. I soggetti preposti all'esercizio dell'azione penale, le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente decisione quadro, ad esempio prestando attenzione a qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione.
- (16) Per garantire l'equità del procedimento, i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, dovrebbero essere tradotti a beneficio dell'indagato o dell'imputato. Spetta alle autorità dello Stato membro decidere quali siano i documenti da tradurre, conformemente alla legislazione nazionale. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali e da tradurre, ad esempio la decisione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza.

- (17) La rinuncia al diritto alla traduzione scritta dei documenti dovrebbe essere inequivocabile, contemplare salvaguardie minime e non essere lesiva di alcun rilevante interesse di ordine pubblico.
- (18) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la decisione quadro intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione quadro, ove siano corrispondenti ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente rispetto a quelle della CEDU e nella forma elaborata dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (20) Poiché l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri e può essere realizzato solo a livello comunitario, il Consiglio può adottare talune misure conformemente al principio di sussidiarietà richiamato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del principio di proporzionalità, sancito dall'ultimo degli articoli citati, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione quadro stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagato o imputato per un reato, dal momento in cui riceve tale informazione fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato.
3. La presente decisione quadro non si applica ai procedimenti che possono portare all'imposizione di sanzioni da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione penale, nella misura in cui detti procedimenti non siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione competente in materia penale.

Articolo 2

Diritto all'interpretazione

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende o non parla la lingua usata nel corso del procedimento penale sia assistito da un interprete nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, al fine di garantire il diritto ad un procedimento equo. L'interpretazione, anche nella comunicazione tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, è fornita nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, ivi inclusi gli interrogatori della polizia, e in tutte le udienze, comprese le udienze interlocutorie necessarie ed eventualmente in altre circostanze. La presente disposizione lascia impregiudicata la legislazione nazionale relativa alla presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale.

2. Gli Stati membri assicurano che una persona con difficoltà uditive riceva l'assistenza di un interprete, laddove opportuno.
3. Gli Stati membri assicurano che si accerti opportunamente, anche consultando l'interessato, se l'indagato o l'imputato comprende e parla la lingua usata nel corso del procedimento penale e se ha bisogno dell'assistenza di un interprete.
4. Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, vi sia la possibilità di riesaminare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione. Il riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano l'assistenza di un interprete conformemente al presente articolo a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda o non parli la lingua usata nel corso dello stesso.

Articolo 3

Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento riceva la traduzione, nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, di tutti i documenti fondamentali per garantire il diritto ad un procedimento equo, o almeno delle parti rilevanti di tali documenti, sempreché secondo la legislazione nazionale l'interessato abbia diritto di accedere ai documenti in questione .

2. Le autorità competenti decidono quali siano i documenti fondamentali da tradurre ai sensi del paragrafo 1. Tra i documenti fondamentali da tradurre, integralmente o estraendone le parti rilevanti, rientrano almeno gli ordini di carcerazione o decisioni equivalenti che privano la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza, laddove tali documenti esistano.
3. L'indagato o l'imputato o il suo avvocato può presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti necessari all'esercizio effettivo del diritto alla difesa.
4. Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, vi sia possibilità di riesame laddove non sia fornita la traduzione di un documento di cui ai paragrafi 2 e 3. Il riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione del documento in questione.
6. Fatta salva l'equità del procedimento, è possibile, ove opportuno, fornire una traduzione orale o un riassunto orale anziché una traduzione scritta dei documenti di cui al presente articolo.
7. La persona che ha diritto alla traduzione di documenti in forza del presente articolo può rinunciarvi in qualsiasi momento.

Articolo 4

Costi d'interpretazione e traduzione

Gli Stati membri sostengono i costi d'interpretazione e traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 indipendentemente dall'esito del procedimento.

Articolo 5

Qualità dell'interpretazione e della traduzione

Gli Stati membri adottano misure concrete per garantire un'adeguata qualità della traduzione e dell'interpretazione, cosicché l'indagato, l'imputato o la persona oggetto dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo sia pienamente in grado di esercitare i propri diritti.

Articolo 6

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalla legislazione degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 7

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ...¹.

Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 8

Relazione

Entro il² la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, se del caso, da proposte legislative.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

¹ 30 mesi dalla pubblicazione della presente decisione quadro nella *Gazzetta Ufficiale*.

² 42 mesi dalla pubblicazione della presente decisione quadro nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Progetto di
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio
che promuove l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

La decisione quadro 2009/XXX/GAI del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali stabilisce taluni requisiti per quanto riguarda il diritto dell'indagato o dell'imputato per un reato e della persona soggetta a procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo che non comprenda o non parli la lingua usata nel procedimento ad essere assistito da un interprete e ad ottenere la traduzione dei documenti fondamentali.

Nel pieno rispetto delle procedure di bilancio nazionali, gli Stati membri dovrebbero ricevere linee guida per promuovere un'efficace applicazione di tale diritto,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

Campo di applicazione ed obiettivi

- (1) La presente risoluzione è volta a promuovere i diritti istituiti con la decisione quadro 2009/XXX/GAI sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
- (2) Prendendo le mosse dai principi enunciati dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati membri sono incoraggiati, nell'assicurare l'attuazione della decisione quadro 2009/XXX/GAI, a promuovere attivamente le misure di seguito indicate.
- (3) Lo scopo delle misure adottate dovrebbe essere quello di sviluppare prassi adeguate ed efficaci negli Stati membri per l'interpretazione e la traduzione nel corso dei procedimenti penali. Le misure indicate di seguito si applicano anche all'interpretazione e alla traduzione fornite dallo Stato membro di esecuzione nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Misure

Rappresentanti della categoria

- (4) I rappresentanti della categoria degli interpreti e traduttori dovrebbero essere invitati a partecipare, laddove opportuno all'esecuzione pratica delle misure istituite di seguito nonché al conseguimento degli obiettivi della presente risoluzione.

Qualifica

- (5) Gli Stati membri dovrebbero puntare ad un alto livello di qualifica per gli interpreti e i traduttori impiegati nei procedimenti penali al fine di ottenere prestazioni adeguate e garantire l'equità del procedimento. Oltre a conoscenze linguistiche generali, i traduttori e gli interpreti dovrebbero avere una conoscenza specialistica della terminologia giuridica.
- (6) Gli interpreti e i traduttori dovrebbero essere stimolati a sviluppare le competenze professionali grazie ad una formazione e ad un'evoluzione professionali continue.

- (7) La qualifica degli interpreti e dei traduttori impiegati nei procedimenti penali dovrebbe essere attestata da un diploma ufficiale o altra prova analoga della loro competenza nella lingua in questione, ad esempio un riconoscimento o un certificato.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero puntare ad un alto livello di qualifica per gli interpreti che assistono gli indagati o imputati con difficoltà uditive.
- (9) Occorre accertare che gli interpreti e i traduttori impiegati nei procedimenti penali siano persone integerrime.

Formazione

- (10) Fatta salva l'indipendenza della magistratura o la diversità degli assetti giudiziari nell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario che partecipa ai procedimenti penali a dedicare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un'interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza.

Registrazione

- (11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esistenza di un registro nazionale o di registri degli interpreti e dei traduttori qualificati da impiegare nei procedimenti penali.
- (12) Il registro o i registri dovrebbero essere tenuti aggiornati in modo da riflettere, *inter alia*, lo status delle qualifiche degli interpreti o dei traduttori, fatte salve le norme applicabili alla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.
- (13) Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere i rispettivi registri nazionali a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri.

- (14) In tale contesto occorre prestare particolare attenzione all'obiettivo di agevolare l'interconnessione delle banche dati per i traduttori e gli interpreti giurati prevista dal piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea del 27 novembre 2008.

Assunzione di interpreti e traduttori riconosciuti

- (15) Gli Stati membri dovrebbero prevedere che, per quanto possibile, nei procedimenti penali siano impiegati solo interpreti e traduttori riconosciuti. Il ricorso ai servizi di un interprete o traduttore non riconosciuto dovrebbe essere ammesso solo qualora non sia ragionevolmente possibile impiegare un interprete o traduttore riconosciuto. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla qualità dell'interpretazione o traduzione.

Accesso remoto ai servizi d'interpretazione

- (16) L'interpretazione potrebbe, nel caso, essere fornita a distanza, ad esempio utilizzando conferenze telefoniche o installazioni per videoconferenze.

Codici di condotta e linee guida sulle migliori pratiche

- (17) Va incoraggiata l'adozione di codici di condotta e linee guida sulle migliori pratiche per interpreti e traduttori, che dovrebbero contenere anche disposizioni sull'etica e la riservatezza professionali.
- (18) Per garantire un costante miglioramento della qualità del servizio fornito da interpreti e traduttori nei procedimenti penali, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni su esperienze e prassi in questo settore. Si invita la Commissione a organizzare consultazioni periodiche tra Stati membri e rappresentanti delle organizzazioni professionali degli interpreti e traduttori per facilitare lo scambio delle esperienze sopra indicate.
-